La nuova l. R.V. n. 17/2021 e le relative riforme normative

È stata emanata in data 25.06.2021 la l. R.V. n. 17/2021, la quale introduce alcune novità normative, specie in tema di rete distributiva di carburanti e in materia forestale.

In particolare, è stata modificata la disciplina sul collaudo degli impianti di carburanti di cui alla **legge regionale n. 23/2003**: in un'ottica di semplificazione del sistema, non è più previsto che il collaudo degli impianti venga compiuto da apposita commissione nominata dal Comune, ma il nuovo art. 9 prevede che sia il titolare dell'autorizzazione a trasmettere al SUAP, *ex* art. 10 del d.P.R. n. 160/2010, il certificato di collaudo redatto da un professionista abilitato. Viene di conseguenza abrogata la disciplina che impegnava la Giunta Regionale ad adottare apposito provvedimento per regolare lo svolgimento della procedura di collaudo da parte della commissione comunale e di determinazione delle indennità spettanti.

La trasmissione del certificato al SUAP consente di esercitare immediatamente l'attività, fatti salvi i controlli degli Enti competenti: nella versione precedente dell'art. 9, era il Sindaco che autorizzava l'esercizio provvisorio nelle more della decisione della commissione, su richiesta dell'interessato.

Viene poi previsto che ogni 15 anni dall'ultimo collaudo il titolare dell'autorizzazione trasmetta, sempre al SUAP, una perizia giurata del professionista abilitato che attesti l'idoneità tecnica dell'impianto, la cui mancata presentazione comporta la revoca dell'autorizzazione medesima (nuovi art. 9, co. 3 e art. 17, co. 8).

Sono state quindi apportate modifiche alla disciplina forestale di cui alla **legge regionale n. 52/1978** (e, per una norma, di cui alla **legge regionale n. 3/2013**): in primo luogo viene ridefinito il concetto di "bosco" ed aree ad esso assimilate, ancorandosi completamente a quanto previsto dal d.lgs. n. 34/2018 (T.U. in materia forestale) e ad esso rinviando (nuovo art. 14: il vecchio art. 14 della l. R.V. n. 52/1978, lo si rileva, era stato di fatto abrogato dall'art. 31 l. R.V. n. 3/2013, che aveva già connesso la nozione di bosco a quella prevista dal d.lgs. n. 227/2001).

La Giunta Regionale assume quindi una serie di compiti: deve determinare con proprio provvedimento le modalità per l'individuazione delle aree costituenti bosco (nuovo art. 14); inoltre, deve stabilire le procedure amministrative per determinare le aree da vincolare a fini idrogeologici, superando così la precedente disciplina, che si rifaceva ancora al r.d. n. 3267/1923 (nuovo art. 2).

Nelle more dell'approvazione di entrambi i provvedimenti della Giunta comunque, sia restano ferme le aree a bosco come già individuate dalle disposizioni ora sostituite (art. 21,

co. 2 l. R.V. n. 17/2021), sia resta confermato l'assoggettamento al vincolo idrogeologico per le aree e i terreni già precedentemente vincolati (art. 18, co. 2).

Si istituisce inoltre (nuovo art. 4) un nuovo procedimento per l'autorizzazione a svolgere alcune tipologie di lavori su aree sottoposte a vincolo idrogeologico: in tali ipotesi (trasformazione di boschi in altre colture, trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, lavori che comportino movimenti di terra) il privato deve presentare richiesta di autorizzazione, correlata dagli elaborati tecnici necessari, all'autorità forestale competente. Quest'ultima, entro 90 giorni, nega o autorizza, formulando eventualmente prescrizioni, potendo chiedere la stipula di adeguate fideiussioni o cauzioni. Se i lavori non sono autorizzati e causano pregiudizio per l'assetto idrogeologico, ovvero vengono svolti in difformità rilevante dall'autorizzazione, l'autorità forestale può ordinarne la sospensione immediata, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e pagamento della sanzione amministrativa. È comunque ammessa la sanatoria dei suddetti lavori se non pregiudicano l'assetto idrogeologico dell'area con obbligo di pagamento della sanzione amministrativa prevista dal Regolamento regionale n. 2/2020, ma l'autorità forestale può prescrivere al privato l'esecuzione di ulteriori lavori di consolidamento o adeguamento dell'area interessata.

Viene poi abrogata la disciplina che trasferiva alla Giunta le funzioni in materia di vincolo idrogeologico originariamente svolte dalle Camere di Commercio, di cui all'originario art. 3 della l. R.V. n. 52/1978.

In merito alle modifiche introdotte alla **legge regionale n. 11/2001**, viene eliminata la competenza generale di tutti i Comuni in materia di certificazione energetica degli edifici; ci si limita quindi a prevedere la competenza in materia di controlli di rendimento energetico degli impianti termici solamente per i Comuni con più di 30.000 abitanti (nuovo co. 1 dell'art. 43).

Infine, relativamente alla riforma della disciplina in materia di linee e impianti elettrici di potenza fino a 150.000 Volt (**legge regionale n. 24/1991**), vengono escluse dall'obbligo di autorizzazione anche quelle opere (che non ricadano in aree tutelate ai sensi del Codice dei Beni Culturali) con tensione nominale fino a 5.000 Volt, ovvero fino a 30.000 Volt, purché però siano di lunghezza non superiore a 500 m (nuovo co. 6-bis dell'art. 2).

In tali casi, prevede sempre la nuova normativa, è sufficiente la presentazione al Comune di una dichiarazione di inizio lavori (DIL) da parte dell'esercente e ai sensi della vigente normativa di settore; l'esercente ha pure l'obbligo di trasmettere annualmente alle Province interessate l'elenco delle nuove linee così realizzate, ovvero i dati forniti al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI: co. 6-ter e 6-quater).

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale